

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

La norma di riferimento per la Scuola Secondaria di II grado è l'art. 14 comma 7 del **DPR 122/09** (Regolamento sulla valutazione); la norma prevede che ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

L'articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009 recita che "a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

Ai sensi della circolare n. 20/2011, "spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo."

DELIBERA N. 30 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 22 OTTOBRE 2019

Istituto Tecnico ore settimanali 32

monte ore annuali 1056

limite massimo assenze ore 264

ore settimanali 31

Per alunni che non si avvalgono IRC/ Attività alternativa/ Studio Assistito

monte ore annuale personalizzato ore 1023

limite massimo assenze ore 255

Sono considerate ore di presenza:

- entrate posticipate e le uscite anticipate per motivi di trasporto autorizzate, nonché i giorni di chiusura della scuola disposte dalla scuola o dalle autorità, per motivi organizzativi eccezionali (elezioni, concorsi, calamità naturali)
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi relativi ad attività attinenti gli obiettivi formativi della scuola
- partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti del PTOF, PCTO, ...)
- partecipazione ad attività di orientamento

Sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs.59/04 e dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, nell'ottica della personalizzazione del monte ore annuo siano considerate assenze in deroga le seguenti tipologie di assenze:

a) Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:

- assenze per ricovero ospedaliero documentato;
- assenze **continuative e prolungate** per motivi di salute che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- assenze ricorrenti per malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la patologia;
- assenze per effettuare terapie mediche o esami diagnostici programmate e documentate;

b) Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da certificazione dei servizi sociali o del SSN:

- gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti per familiari entro il 2° grado, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi familiari)
- rientro al luogo di origine per gravi motivi familiari o legali
- allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali
- situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali, enti accreditati o dal SSN
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- partecipazione ad attività agonistiche ad alto livello organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
-

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.